

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 21.00, in Lallio via Marconi 8/A presso la sede legale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione UNITA' OPERATIVA RADIOEMERGENZE U.O.R. ODV per discutere e deliberare sul seguente

C.F. 95112820162

ordine del giorno

1. Approvazione modifiche apportate sullo statuto Associativo come da richiesta dell'Ufficio Provinciale del registro Unico del terzo settore R.U.N.T.S.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il sig. MEZZA GIORDANO Presidente dell'Associazione, che con l'unanime consenso dei soci presenti chiama a fungere da segretario il sig. ~~MASSIMO~~ CARLA OLIVARI che presente, accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con il corretto preavviso ;
- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso il Presidente avendo constatato la presenza di n. 14 soci e n° 1° assenti, dichiara la riunione validamente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il presidente legge i punti modificati sullo statuto così come richiesto dal R.U.T.S. PROVINCIALE

Il Presidente invita quindi i presenti a deliberare in merito alla sua approvazione, approvazione indispensabile per far sì che l'Associazione possa essere iscritta nel Registro Unico del Volontariato in corso di formazione.

L'assemblea, col voto unanime di tutti i presenti

delibera

- di approvare gli Articoli: 1 comma 5 - Art 6 comma 5 - Art 17 comma 1 - Art 28 comma 1 con le modifiche apportate come richiesto dal R.U.T.S. PROVINCIALE
- di delegare il Presidente ad espletare tutte le formalità necessarie alla registrazione del presente verbale e dello statuto modificato e approvato, e a trasmettere copia del verbale e dello statuto agli enti preposti
- si allega foglio firme dei presenti

Data 31/08/2022

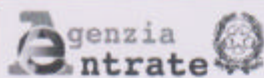
Il Segretario

Olivero Costa

Il Presidente

[Firma]





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95112820162

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

UNITA' OPERATIVA RADIOEMERGENZE U.O.R.

TIPO ATTIVITA'

842520 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GUGLIELMO MARCONI 8/A

C.A.P.

24040

COMUNE

LALLIO

PROV.

BG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MZZGDN71E26A794P

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MEZZA GIORDANO

DATA 15/09/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

UT BERGAMO 1



STATUTO ASSOCIATIVO
"UNITÀ OPERATIVA RADIOEMERGENZE U.O.R. -
ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede.

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs n°117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di volontariato, operante senza fini di lucro, **"U.O.R. UNITÀ OPERATIVA RADIOMERGENZE – ODV"** acronimo **"UOR – ODV"** di seguito in breve **"UOR – ODV"**;
2. **"UOR – ODV"** è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e della L. 30/2017;
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **"UOR – ODV"** dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
4. **"UOR – ODV"** ha sede legale presso il Comune di Lallio (BG) VIA G. MARCONI 8 /A e la sua durata è illimitata;
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio Italiano non comporta modifica statutaria solo se avviene all'interno dello stesso Comune e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione;
6. **"UOR – ODV"** può istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 2 – Finalità.

"UOR – ODV" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore della comunità, del bene comune e dell'ambiente, prevalentemente nell'ambito delle attività di Protezione Civile di cui all'articolo 2 del d.lgs. 1/2018; in particolare persegue finalità volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica.

In particolare, intende:

- a. Portare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi, con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;
- b. Promuovere, tramite idonee iniziative, la cultura, la conoscenza e l'uso della radio, favorendone l'avvicinamento a tutti quegli operatori e radioamatori che si interessano di radio ascolto, radio emissioni e radio tecnica;
- c. Contribuire alla diffusione e all'uso delle radiocomunicazioni in gamma Civile e radioamatoriale, con particolare riferimento alle radio-telecomunicazioni d'emergenza per la Protezione Civile, alle attività di radioassistenza per manifestazioni, grandi eventi sportivi, culturali e spettacoli. Inoltre favorisce, organizza e partecipa allo studio e alla sperimentazione di nuovi sistemi di telecomunicazione, utilizzabili sia in situazioni ordinarie che di emergenza, anche a livello radioamatoriale;
- d. Dare ausilio a enti comunali, provinciali, regionali e nazionali oltre che alle forze dell'ordine, a reparti del Ministero della Difesa nonché ad altre organizzazioni di volontariato, quando questi ne facciano esplicita richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla legge;
- e. Contribuire a progetti di copertura radioelettrica, del territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale finalizzati sia scopi di Protezione Civile che a scopi radioamatoriali;
- f. Effettuare servizi di safety & security in eventi, manifestazioni e spettacoli di ogni genere e dimensione, attraverso l'ausilio primario delle radiocomunicazioni;



- g. Partecipare, federarsi, collaborare o associarsi con coordinamenti, federazioni, ODV o altri enti del terzo settore ed enti pubblici legati funzionalmente alla Protezione Civile;
- h. Tutelare e valorizzare il territorio, la natura e l'ambiente con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile.

Art 3 - Attività di interesse generale.

1. **"UOR – ODV"**, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge principalmente le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:
 - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di tipo editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - y. Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
2. Nello specifico **"UOR – ODV"** intende svolgere attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi attraverso la pianificazione, gestione e superamento delle emergenze, la formazione degli operatori mediante corsi ed esercitazioni e la collaborazione con gli enti pubblici comunali, provinciali, regionali e nazionali. A titolo esemplificativo **"UOR – ODV"** intende svolgere:
 - a. Formazione, informazione ed addestramento di operatori di telecomunicazione, interni ed esterni alla associazione, a supporto delle attività di soccorso in Protezione Civile, in accordo con gli Enti di coordinamento della Protezione Civile comunale, provinciale, regionale e nazionale ed in tutti i suoi organi costitutivi;
 - b. Organizzazione ed impiego dei volontari aderenti all'associazione, in attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito della Protezione Civile;
 - c. Gestione di sale radio, centrali operative e delle comunicazioni operative anche attraverso l'uso di sistemi alternativi e non abituali;
 - d. Studio e implementazione di sistemi in ponte radio e dorsali d'interconnessione, fisse, portatili o temporanee, funzionali alle comunicazioni in emergenza su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e in supporto alle Prefetture;
 - e. Studio dell'elettronica, delle telecomunicazioni, ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, per il miglioramento e l'innovazione tecnologica nelle telecomunicazioni;
 - f. Studio e applicazione sul campo di tutte le risorse e tecnologie a propria disposizione per fini di Protezione Civile; formazione a favore sia di soggetti interni che esterni al **"UOR - ODV"** (siano essi privati, Enti od Istituzioni), al fine di diffondere tali tecniche di radiocomunicazione;
 - g. Nonostante l'attività primaria sia l'operatività nell'ambito delle telecomunicazioni, **"UOR – ODV"** potrà impegnarsi e specializzarsi anche in altri ambiti di Protezione Civile, quali:
 1. Logistica e segreteria;
 2. Ricerca di persone scomparse, supportate anche dall'ausilio di unità cinofile;
 3. Attività subacquee;
 4. Monitoraggio del territorio attraverso l'uso di droni;
 5. Attività di rilevamento e segnalazione eventi ed in ausilio alle forze dell'ordine.



3. Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in principalmente dell'attività di volontaristica dei propri associati;
4. "UOR - ODV" può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art 4 – Attività diverse.

1. "UOR - ODV" può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ed individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi;
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi.

1. "UOR - ODV" può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione.

1. Possono aderire alla associazione "UOR - ODV" tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
2. Il Organo di Amministrazione può accogliere anche l'adesione di "soci sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari", persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato e con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata;
3. Sono soci tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato, in un momento successivo, domanda di ammissione. Vengono ammessi a "UOR - ODV" tutti i soci che si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive associative;
4. L'ammissione alla "UOR - ODV" è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione riportante le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per fare ricorso e richiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile;
5. Ciascun associato ha diritto di voto, Nel caso di persona minorenni e sino alla maggiore età di questo ,il diritto di voto andrà esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale . Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa;
6. Il numero massimo degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;
7. "UOR - ODV" prevede l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato associate.



Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione attraverso il pagamento della quota associativa e ad eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea;
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di associato. Deve essere versata nella sua interezza entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. "UOR - ODV" garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha il **DIRITTO** di:
 - a. partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. essere informato sulle attività associative e controllarne l'andamento;
 - c. partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il **DOVERE** di:
 - a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi con la propria attività gratuita e volontaria e compatibilmente con le proprie disponibilità personali, al conseguimento degli scopi associativi;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione;
2. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'associazione "UOR - ODV", dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate alla associazione. Le dimissioni diventano effettive nello stesso momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso da "UOR - ODV". In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto;
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione. La delibera dell'Organo di Amministrazione, che prevede l'esclusione dell'associato, deve essere comunicata al soggetto interessato. Entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione "UOR - ODV";
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Art. 9 - Attività di volontariato.

1. Il volontario di Protezione Civile è colui che, per sua libera scelta, svolge attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di Protezione Civile di cui all'articolo 3, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di appartenenza.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità Civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali.

1. Gli organi dell'associazione "UOR – ODV" sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'Organo di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea.

1. "UOR – ODV" è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci;
2. L'Assemblea è l'organo sovrano del "UOR – ODV" ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;
3. Agli associati riconosciuti come enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque), ed in proporzione al numero dei loro rispettivi associati. La determinazione del numero dei voti riservati agli associati degli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità viene definito nel regolamento interno;
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione "UOR – ODV" o, in sua assenza, dal vicepresidente;



5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta attraverso mezzo elettronico o cartaceo;
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati;
7. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale;
8. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
9. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il rendiconto, il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti, in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i. approvare o respingere l'ammontare del contributo associativo proposto dall'organo di amministrazione
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione "UOR - ODV".

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze associative;



2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione "UOR - ODV", o alla sua fusione, o scissione;
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti;
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci;
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello di "UOR - ODV", devono astenersi dalle relative deliberazioni;
9. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le singole persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta;
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede associativa e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione "UOR - ODV". Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;



3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente;
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. Amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività del "UOR - ODV" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - f. Proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. Deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. Eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - m. Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci. Nel caso in cui il segretario e il tesoriere non siano eletti dall'Organo di Amministrazione, non avranno diritto di voto;
 - n. Ratificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p. Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;



- q. Nominare, all'occorrenza e secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione stesso;
- s. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico L'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato, i componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualsiasi motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, L'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venire meno della maggioranza degli amministratori, comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione;
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e deve essere trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente.

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto;
2. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale di "UOR - ODV" nei confronti di terzi e in giudizio;



- b. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti da "UOR - ODV";
 - g. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova in caso di assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario (se previsto).

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale.

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno;
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
4. L'organo di controllo esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 21 – Collegio dei probiviri.

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti o probiviri costituito da 3 (tre) componenti effettivi supplenti scelti anche tra i non aderenti.
2. Il Collegio dei Garanti o Probiviri
 - a. Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 22 - Libri sociali.

1. "UOR – ODV" ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
3. I libri di cui alle lettere a, b, c, e sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;
5. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario;
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche.

1. Le entrate economiche del "UOR – ODV" sono rappresentate da:
 - a. Quote sociali;
 - b. Contributi pubblici;
 - c. Contributi privati;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



- h. Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili.

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili di "UOR - ODV" nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo;
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche;
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. "UOR - ODV" ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017;
2. Il patrimonio del "UOR - ODV", comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 27 - Assicurazione dei volontari.

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità Civile;
2. "UOR – ODV", previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017;

Art. 29 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

